

***CAPITULA DE LA GABELLA ET DATIO DE LA BANCHA
DEL PANE ET ALTRE ROBE ET VITTUAGLIE
(CAIVANO, 1565)***

di GIACINTO LIBERTINI

Nel consultare un inventario sui conti delle università esistenti presso l'Archivio di Stato di Napoli¹, rilevai con piacere che il fascicolo annotato come il più antico fra quelli relativi alla Terra di Lavoro – dopo quello di Capua del 1538 - e, in assoluto, uno dei più antichi fra tutti quelli riportati, era relativo a un centro della nostra zona, vale a dire Caivano. Dopo aver richiesto il suddetto documento², risalente al 1565, credendo di vedermi arrivare chissà quale zibaldone, mi furono invece portati una dozzina di esili fogli su carta leggera, piegati in due, consumati e addirittura bucati in più punti ed a tratti scarsamente leggibili. L'aspetto era deludente e credetti di aver fatto una poco utile richiesta, ma mi accorsi altresì che il documento era assai interessante e l'argomento invece che il conto dell'università erano i capitoli per l'istituzione a Caivano di una nuova gabella sul pane e vari alimenti e beni in sostituzione di altre imposizioni fiscali. Chiesi allora immediatamente la copia fotografica del documento e, superate le obiezioni dell'addetto, il quale rilevava che le precarie condizioni del documento rendevano poco consigliabile la riproduzione (!), potei infine dopo alcuni giorni ritirare quanto richiesto, notando con sollievo che i responsabili dell'ufficio avevano ritenuto doveroso fare una ulteriore copia di sicurezza ad uso dell'Archivio.

Dopo la trascrizione e la traduzione in linguaggio più moderno del documento, scritto parte in latino e parte in napoletano curiale dell'epoca, ritenni utile e anzi doveroso diffonderne la conoscenza.

Il documento, di seguito riportato, è composto da: a) La supplica del Sindaco e degli Eletti dell'Università di Caivano per una diversa imposizione fiscale; b) Una breve e favorevole relazione del funzionario responsabile a riguardo della richiesta; c) Il decreto di approvazione della nuova gabella per un periodo di anni sei; d) I capitoli che regolamentano la nuova gabella con la sottoscrizione del Sindaco e degli Eletti.

Ringraziamenti

L'aiuto dell'amico Bruno D'Errico per la trascrizione e la comprensione del testo manoscritto è stato indispensabile per il presente articolo ed è stato fornito con la riservata gentilezza e l'amabilità che gli è solita.

Note sulla trascrizione

L'ideale sarebbe leggere solo e soltanto i testi originali. Ma le grandi difficoltà connesse all'interpretazione e comprensione scorrevole di testi a mala pena leggibili e, spesso, a tratti distrutti o incomprensibili, sconsigliano del tutto questa soluzione.

¹ DORA MUSTO, Regia Camera della Sommaria – I conti delle università (1524-1807), Roma, 1969.

² ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Conti delle Università*, fascio 596, fascicolo 1 (Caivano, 1565) foll. 1-12v.

La trascrizione, a parte le difficoltà di interpretazione e di interpolazione nei punti in cui il testo è cancellato o illeggibile, è anche un'opera di trasformazione laddove nel manoscritto sono presenti scritte abbreviate (ad es., nel nostro caso: *tra* = *terra*; *p* = *per*; *ter.^{io}* = *territorio*; *dta* = *ditta*; *capla*=*capitula*) o le parole sono legate insieme (ad es.: *adquella* = *ad quella*; *inlipagamenti* = *in li pagamenti*) o dove si combinano abbreviazioni, legature ed altro (ad es.: *itacheplloro* = *ita che per loro*; *delatra* = *dela terra*) o gli accenti sono omessi (ad es.: *poverta* = *povertà*; *talche* = *talché*; *di* = *dì*), etc.

Nella trascrizione si è adottato il criterio generale di rendere il testo quanto più leggibile nei termini dell'originale e non quindi il criterio della massima fedeltà alla forma manoscritta. Pertanto: a) i termini abbreviati sono stati scritti per esteso; b) gli accenti sono stati aggiunti ove dovuti; c) le parole legate sono state divise, tranne ove anche nell'italiano moderno non sono divise; etc.

Una riproduzione della prima pagina del manoscritto originale è riportata nella figura 1.

Note sulla traduzione

Tradurre è sempre un po' tradire. E ciò ancor più allorché si traduce da un testo antico, in un misto di napoletano, toscano e latino, in italiano moderno. Un ragionevole compromesso è la traduzione in un italiano non eccessivamente moderno, rispettando il più possibile il ritmo ed il respiro del testo originale e conservando a volte i termini originali o in forma lievemente adattata. Un termine arcaico e disusato si è preferito mantenerlo se ciò ha permesso di evitare innaturali perifrasi o incongrui termini moderni.

Per facilitare la lettura sia della trascrizione che della traduzione, riporto di seguito un piccolo elenco di vocaboli e, dove opportuno, degli equivalenti in lingua napoletana (nap.) o italiana (it.)³:

Assisa (nap.) = prezzo annuario di una derrata ('calmiere');

Caso (nap.) = formaggio;

Cavallo = moneta che era una frazione del grano (v. paragrafo successivo)

Cecerchie (nap.) = cicerchie (it.), pianta erbacea rampicante delle Papilionacee ed i suoi frutti;

Centimmolo (nap.) = mulino mosso da animali;

Ciceri (nap.) = Ceci;

Gabellota (nap.) = gabelliere (it.);

Improntare (nap. antico e it. antico) = prendere in prestito / prestare;

Impronto (nap. antico e it. antico) = prestito;

Inciarmaturi (nap.) = artigiani ?;

Nemmicculi (nap.) = lenticchie;

Puteca (nap.) = bottega;

Staglio (nap.) = estaglio (it.), prezzo di locazione dei poderi rustici pagato in natura;

Staro (nap. antico e it. antico) = staio (it.), unità di volume;

Terzaruolo (nap.) = terzeruolo (it.), terza parte di un barile;

Tonnina (it.) = tonno salato, conservato in bariletti;

Tumolo (nap.) = tomolo (it.) = unità di misura sia di superficie che di volume di bene agricolo. Oggi persiste in alcune zone il suo utilizzo come unità di superficie sottomultipla del moggio che pure era unità sia di superficie che di volume di bene agricolo. Ciò perché nell'antichità vi era corrispondenza fra una superficie e il prodotto che se ne ricavava;

Vatecaro (nap.) = vetturale (it.), corriere che forniva i paesi di cereali e legumi.

³ Sono stati utilizzati i vocabolari: ANTONIO SALZANO, *Vocabolario Napoletano-Italiano e Italiano-Napoletano*, Ed. S.E.N., Napoli 1989; Lo Zingarelli 1999, *Vocabolario della Lingua Italiana*, Ed. Zanichelli, Bologna 1999.

Note su pesi e misure⁴

Monete:

Grano = moneta conziata in argento fino al 1572;

Carlino = 10 grana;

Tari = 20 grana;

Ducato = 100 grana;

Oncia = 6 ducati.

Misure di lunghezza:

Palmo = 0,26 metri circa;

Passo = 7 palmi = 1,85 metri circa.

Misure di superficie:

Tomolo = 24 misure = 20 passi quadrati = 0,4089 ettari;

Versura = 3 tomoli = 60 passi quadrati = 1,2269 ettari;

Carro = 20 versure = 60 tomoli = 24,5 ettari.

Misure di capacità:

Tomolo = 0,555 ettari = 40 chilogrammi;

Salma = 8 tomoli = 320 chilogrammi circa;

Carro = 36 tomoli (per il grano) = 1440 chilogrammi = 19 ettolitri;

= 48 tomoli (per l'orzo);

= 50 tomoli (per l'avena).

Misure di peso per il formaggio:

Rotolo = 891 grammi circa;

Pesa = 22 rotola = 19,601 chilogrammi;

Cantaro = 5 pesa = 100 rotola.

Note su Caivano

Caivano, già casale di Aversa, nel 1302 viene infeudato a Bartolomeo Siginolfo⁵ ed acquista una sua indipendenza che non viene annullata nei secoli successivi nonostante le rivendicazioni di Aversa⁶. Ciò verosimilmente perché il centro, per la sua posizione strategica a metà strada fra Aversa ed Acerra, fu fortificato con mura e castello nel XIII secolo, come dimostra l'assedio sostenuto per ben tre mesi contro le truppe di Alfonso di Aragona in lotta per la conquista del Regno di Napoli⁷. In un elenco dei casali di Aversa del 1459, Caivano non è comunque annoverato fra essi a differenza di Pascarola e Casolla Valenzano, sue odierne frazioni, e di S. Arcangelo, località ora spopolata ma facente parte del territorio di Caivano⁸.

Per quanto concerne la popolazione che poteva avere nel 1565, abbiamo una testimonianza in lingua spagnola della prima metà del cinquecento in cui si parla di

⁴ JOHN A. MARINO, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Guida Editori, Napoli 1992, Appendice A.

⁵ *Documenti per la Città di Aversa*, [Napoli 1801] parte II, doc. III, p. 59.

⁶ Ad esempio, nel 1422 gli aversani chiesero alla Regina Giovanna II, rappresentata da Alfonso d'Aragona, che Caivano, un tempo casale della città di Aversa e poi sottratto alla giurisdizione di quella città, fosse ad essa restituito in proprietà, come era al tempo di Re Roberto e della Regina Giovanna I. Ma Alfonso, a nome della Regina, negò diplomaticamente dichiarando che poiché ciò riguardava gli interessi di terzi, si sarebbe provveduto secondo giustizia (ANONIMO, *Repertorio delle pergamene della Università e della Città di Aversa dal luglio 1215 al 30 aprile 1549*, Napoli, Archivio di Stato, 1881).

⁷ GIACINTO LIBERTINI, *Le antiche mura di Caivano*, Rassegna Storica dei Comuni, Anno XXV, n. 92-93, Frattamaggiore 1999.

⁸ *Documenti per la Città di Aversa*, op. cit., parte I, doc. VII, p. 19.

260 fuochi⁹. Giustiniani indica 420 fuochi per il 1561 e 368 per il 1595¹⁰. Mazzella nell'anno 1601 annota 420 fuochi¹¹ ma probabilmente fa riferimento allo stesso censimento riportato da Giustiniani per il 1561. Tenendo conto delle grosse oscillazioni della popolazione, dovute da un lato a carestie ed epidemie e dall'altro all'alta natalità, nonché della lacunosità ed imprecisione delle fonti, si può stimare la popolazione di Caivano nell'anno desiderato a circa 400 fuochi ovvero a circa 2000 abitanti.

Il feudatario di Caivano in quel periodo, e specificamente dal 1558 al 1577, fu Luigi Carrafa, Principe di Stigliano¹².

Note sul documento

Fra le 'vittuaglie' elencate nel documento mancano pomodori e patate e ciò si spiega in quanto tali piante benché già importate dal Nuovo Mondo non erano ancora entrate nell'uso comune. Manca anche la pasta e ciò in quanto era ancora un alimento elaborato e pregiato in uso solo presso i nobili. Manca infine anche qualsiasi menzione della frutta e ciò perché era alimento assai popolare ed esentato dal dazio (Si ricordi che la rivolta di Masaniello ebbe come detonatore l'imposizione della gabella sulla frutta).

<p>Illustrissimo et eccellentissimo Signore Lo Sindaco et eletti de la terra de caivano servi de vostra eccellenza ad quella fanno intendere come sono gravati talmente in li pagamenti ordinarij et extraordinarij et altri loro bisogni ita che per loro extrema povertà non poteno resistere talché ogni dì se li fanno exequitione per gli commissarij regij per timore deli quali sono astretti li homini de ditta terra abandonarno le proprie case et andarno fuggendo, per il che pateno uno eccessivo danno ali quali in modo alcuno se po sovenire con imponere pagamenti de altra sorte si per le tante fraude et lite ne succedeno si ancora per la impotenzia et povertà deli homini de ditta terra per lo che per quelli possere pagare ala regia corte con quello manco danno fosse possibile comunicato consiglio con li hominj</p>	<p>Illustrissimo ed eccellentissimo Signore, il Sindaco e gli Eletti della terra di Caivano servi di vostra Eccellenza a quella fanno intendere come sono gravati talmente nei pagamenti ordinari e straordinari e in altri loro bisogni che per la loro extrema povertà non li possono sostenere talché ogni dì i commissari regi fanno esecuzioni forzate e per timore di quelli gli uomini della detta terra sono costretti ad abbandonare le proprie case e ad andare fuggendo, per il che soffrono un eccessivo danno. Alle quali cose in qualche modo si può rimediare imponendo pagamenti di altro tipo sia per le tante frodi e liti che si verificano, sia ancora per l'impossibilità a pagare e la povertà degli uomini della detta terra. Pertanto quelli per poter pagare alla Regia Corte con il minor danno che</p>
--	--

⁹ NINO CORTESE, *Feudi e feudatari napoletani della I metà del cinquecento*, Società Italiana di Storia Patria, Napoli 1931, p. 140.

¹⁰ LORENZO GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, Napoli (1797-)1804.

¹¹ SCIPIONE MAZZELLA, *Descrittione del Regno di Napoli*, Napoli, 1601. Ristampato da Forni Ed., Sala Bolognese 1981.

¹² Notizia ricavata dai Quinternioni, così come riportati da GAETANO CAPASSO, *Afragola. Origine, vicende e sviluppo di un 'casale' napoletano*, Ed. Athena Mediterranea, Napoli 1976, pp. 199-200.

<p>de ditta terra hanno delliberato per loro manco danno et cosa più utile et expediente imponere una gabella sopra dele cose infrascritte per possere sovenire et più comodamente pagare ditti pagamenti et evitare tanti interessi che ne succedeno per le ditte exequitione supplicano per questo v. e. reste servita prestarli il suo beneplacito et regio assenso circa la impositione de ditta gabella per convalidatione de quella ita che se possa liberamente ditta gabella exigere non solo dali citatini de ditta terra ma ancho da altri che ce habitano et che siano napolitani li quali habitano con loro moglie et famiglie in ditta terra et non solo non partecipano in le impositione de ditta terra ma anco a le impositione et gabelle dela città de napoli et iusto se reputerà ad gratia da v. e. ut deus etc. Le robbe sopra dele quali se intende imponere ditta gabella sono videlicet: In primis per ciascuno rotolo de caso de qualsivoglia sorte grana uno; item per ciascuno rotolo de lardo et de carne salata grana uno; item per coppa de oglio denari dui; item per barile de tonnina et sarde salata tarì uno; item per terzaruolo de sarde grana dece; item per palata de pane tanto de assisa come bianco cavalli tre; item per macinatura de ciascuno tumolo de grano grana dece et de altre vittuaglie grana cinque quando se macenano; item per venditione o donatione de tumolo del grano grana dece; item per venditione o donatione de tumolo de orgio, fasuli, miglio, fave, ciceri, nimmicholi et cecerchie grana cinque; item per tumolo de farina quale se compera o vero fosse donata o vero imprestata grana dece; item per decina de lino grana dui; item per passo de legna verde grana cinque; item per passo de legna secca grana dece; item per fascio de cannavo grana quindici.</p>	<p>fosse possibile, convocato un consiglio con gli uomini della detta terra, hanno deliberato per loro minor danno e <i>come</i> cosa più utile e pratica di imporre una gabella sopra le cose sottoscritte per potere rimediare e più comodamente provvedere a detti pagamenti ed evitare tanti inconvenienti che si verificano per le suddette esecuzioni. Supplicano per questo V. E. resti servita dare loro il suo beneplacito e regio assenso circa l'imposizione della detta gabella per la convalida di quella, così che si possa liberamente exigere detta gabella non solo dai cittadini della detta terra ma anche da altri che ivi abitano e che siano napoletani, i quali abitano con le loro mogli e famiglie nella detta terra e non solo non partecipano nelle imposizioni della detta terra ma nemmeno alle imposizioni e gabelle della città di Napoli e giusto si reputerà a grazia di V. E. come Dio etc. Le merci sopra le quali si intende imporre la detta gabella sono dunque: In primo luogo, per ciascun rotolo di formaggio di qualsivoglia tipo grana uno; poi, per ciascun rotolo di lardo e di carne salata grana uno; poi, per coppa di olio denari due; poi, per barile di tonnina e sarde salate, tarì uno; poi, per terzaruolo di sarde, grana dieci; poi, per palata di pane tanto di assisa quanto bianco, cavalli tre; poi, per la macinatura di ciascun tomolo di grano, grana dieci e di altre vettovaglie, grana cinque, quando si macinano; poi, per vendita o donazione di tomolo di grano, grana dieci; poi, per vendita o donazione di tomolo di orzo, fagioli, miglio, fave, ceci, lenticchie e cicerchie, grana cinque; poi, per tomolo di farina se si compra oppure se fosse donata oppure data in prestito, grana dieci; poi, per decina di lino, grana due; poi, per passo di legna verde, grana cinque; poi, per</p>
--	---

	passo di legna secca, grana dieci; poi, per fascio di canapa, grana quindici.
Capiatur informatio Reverterij Domine p. ns. illuxtrissimum dominum viceregem neapoli die vij feb. 1565 Hic de afflicto.	Sia presa informazione. Signor Reverteri per il nostro illustrissimo Signor Vicerè ¹³ , Napoli, 7 febbraio 1565 Hic de afflicto.

Die xxij feb. 1565 neapoli Viso memoriali predicto oblato pro parte dictorum universitatis et hominum terre cayvani una cum manuscripto praesentato et praesenti informatione capta ex quibus apparet quemadmodum dicta universitas pro causis in dicto memoriali contentis et signanter pro solvendis regijs fiscalibus solutionibus non habet nec invenit modum comodiorem et minus damnosum que imponere gabellam super rebus descriptis in pede dicti memorialis et ad rationem ibidem expressam, visis videndis, facta super de omnibus relatione in regio collaterale consilio per excellentissimum illuxtrissimum Reverterim Locumtenentem.	22 febbraio 1565, Napoli Visto il memoriale predetto consegnato per conto della detta università e dei detti uomini della terra di Caivano insieme con il manoscritto presentato e al momento presa informazione da cui appare in qual modo la detta università per i motivi contenuti nel detto memoriale e specificamente per soddisfare i regi pagamenti fiscali non vi è né si riscontra modo più comodo e meno dannoso che imporre una gabella sopra le cose descritte in calce al detto memoriale e nella misura ivi espressa, viste le cose da vedere, fatta relazione sopra ogni cosa nel regio consiglio collaterale per l'eccellentissimo illustrissimo Luogotenente Reverteri.
---	--

Illuxtrissimus et excellentissimus dominus vicerex locumtenens et capitaneus generalis super impositione dicte gabelle per dictam universitatem et homines imponende super dictis rebus descriptis in pede dicti memorialis et ad rationem ibidem contentam, dummodo dicta gabella exigatur inter cives et habitatores exemptis exteris et ecclesiasticis personis et pecunia ex ea pervenienda integra ponatur in arca dicte universitatis iuxta formam regie pragmatice pro solvendis dictis regijs fiscalibus funtionibus ordinarijs et extraordinarijs predictae regie curie	L'illustrissimo ed eccellentissimo Signor Viceré Luogotenente e Capitano Generale a riguardo dell'imposizione della predetta gabella per la detta università e i detti uomini da imporsi sopra le suddette cose descritte in calce al detto memoriale e nella misura ivi contenuta; purché detta gabella sia riscossa tra i cittadini e gli abitanti, esenti i forestieri e le persone ecclesiastiche, e il denaro da quella ottenuta per intero sia posto nell'arca della detta università secondo la forma della regia prammatica per pagare le dette funzioni fiscali regie ordinarie e
--	--

¹³ Viceré di Napoli dal 12 giugno 1559 al 2 aprile 1571 fu don Pietro Afan de Rivera, duca di Alcalà, già viceré di Catalogna (MARIO FORGIONE, I Viceré (1503-1707), Napoli 1998).

<p>et alijs occurrentijs dicte universitatis mere necessarijs et in alium usum non convertatur nec per alia causa expendatur pecunia predicta sine expressa licentia predicti Illuxtrissimi domini pro regis et pro predictorum convalidatione suum disponit decretum in forma per annos sex a praesenti die in antea decurrendos quibus elapsis dicta gabella statim intelligatur et sit extinta per extinguatur et mandat sua exequatoria per ulterius non exigatur Reverterij Domine</p>	<p>straordinarie della predetta Regia Curia e per altre occorrenze della detta università puramente necessarie e in altro uso non sia convertito né per altra cosa sia speso il denaro predetto senza l'espressa licenza del predetto illustrissimo Signore per il Re e per la conferma dai predetti, dispone suo decreto <i>con validità</i> per anni sei decorrendo dal giorno presente in poi, trascorsi i quali la detta gabella immediatamente si intenda e sia estinta per si estingua e comanda la sua esecuzione per oltre non sia riscossa Signor Reverteri</p>
---	--

<p>Praesens copia sumpta est a suo originale quod conservatur penes me michaelu angelu de melio attitatem causas regie camere cum quo facta comprobatione concordat meliori semper salva. Michaelangelus de melius</p>	<p>La presente copia è stata ricavata dal suo originale che si conserva presso di me Michele Angelo de Melius aiutante per gli atti della Regia Camera, con il quale, fatto il controllo, concorda, sempre salvo un miglior confronto. Michelangelo de Melius</p>
--	---

<p>Capitula de la gabella et datio de la bancha del pane et altre robe et vittuaglie ut infra</p>	<p>Capitoli della gabella e dazio della banca del pane e di altri beni e vettovaglie, come di seguito</p>
--	--

<p>In primis sia licito ad qualsivoglia persone dela terra de cayvano et habitante in essa posser far poteca de potecaro in dicta terra et pagar ad lo adatiario seu affictatore de ditta gabella lo adatio et gabella a lo modo infrascritto videlicet: grana uno per rotolo de caso de ogni sorte tanto frisco come salato; grana uno per rotolo de lardo et carne salata; dinari duj per coppa de oglio; tarì uno per barile de tonnina, et sarde salate; grani dece per terzaruolo de ditte sarde, et per tutte ditte robe quilli potecari le compererrando non li possano portare in loro case né poteche, che primo non le mostrano, et le adatiano ad lo adatiario preditto et pagarli la ditta gabella al modo supra narrato sotto</p>	<p>(1) In primo luogo, sia lecito a qualsivoglia persona della terra di Caivano e abitante in essa poter vendere come bottegaio nella detta terra e pagare al daziere, ovvero appaltatore della gabella, il dazio e la gabella nel modo di seguito scritto, vale a dire: grana uno per rotolo di formaggio di ogni tipo, tanto fresco quanto salato; grana uno per rotolo di lardo e carne salata; denari due per coppa di olio; tarì uno per barile di tonnina e sarde salate; grana dieci per terzaruolo delle dette sarde; e per tutte le suddette merci quei bottegai che le compreranno non le possano portare nelle loro case né nelle loro botteghe, se prima non le mostrano e le dichiarano al daziere predetto e</p>
--	--

<p>pena de carlini quindici da applicarsi per la terza parte al Sacratissimo Corpo de Cristo de ditta terra, l'altra ad la corte de ditta terra, et l'altra al ditto adatiere.</p>	<p>gli pagano la detta gabella nel modo sopra descritto sotto pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al Sacratissimo Corpo di Cristo della detta terra, l'altra alla corte della detta terra, e l'altra al detto daziere.</p>
<p>Item che il gabellote preditto et tutti quilli potecari che farrando poteca de potecaro in ditta terra debiano vendere ditte robe ad la assisa de napoli con lo adatio al supraditto capitolo contento, et essendole poste ditte robe dal catapano de ditta terra a la supraditta assisa et ditti potecari fossero renitenti et non volessero vendere a la preditta assisa ditto catapane possa levare tutte le ditte robe auctoritate propria ad ditti gabellote, et potecari et spensarla ad particolari de ditta terra con intervento, et saputa de li magnifici eletti et fandosi il contrario ditto catapane sia in pena de carlini quindice da applicarse per la terza parte ad ditto Sacratissimo Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte et l'altra ad la università de ditta terra.</p>	<p>(2) Poi, che il gabelliere predetto e tutti quei bottegai che venderanno come bottegai nella detta terra debbano vendere le suddette merci al <i>prezzo dell'</i>assisa di Napoli con il dazio al sopraddetto capitolo contenuto, e essendo poste le dette merci dal catapano della detta terra alla sopraddetta assisa, se detti bottegai fossero renitenti e non volessero vendere alla predetta assisa, il detto catapano di propria autorità possa togliere tutte le dette merci agli anzidetti, gabelliere e bottegai, e dispensarle a particolari della detta terra con intervento e conoscenza dei magnifici Eletti e, facendosi il contrario, detto catapano sia in pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al detto Sacratissimo Corpo di Cristo, l'altra alla detta corte e l'altra all'università della detta terra.</p>
<p>Item chi affitterà ditta gabella debba tenere poteca in la piazza publica et sia tenuto pigliare ad vendere pane, tanto bianco come de assisa da ongni persona che ngelo porti et sia tenuto sempre vendere lo meglio pane starrà in ditta poteca <i>sotto</i> pena de ducati dui per ongni volta da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte et l'altra ad ditto catapane.</p>	<p>(3) Poi, chi prenderà in appalto la detta gabella debba tenere bottega nella piazza pubblica e sia tenuto a prendere e vendere pane, tanto bianco come di assisa¹⁴, da ogni persona che glielo porti e sia tenuto sempre a vendere il miglior pane che vi sarà in detta bottega sotto pena di ducati due per ogni volta da pagarsi per la terza parte al detto Corpo di Cristo, l'altra a detta corte e l'altra al detto catapano.</p>
<p>Item che ditto adatiere et qualsivoglia che farrà pane ad vendere debia fare et far fare ditto</p>	<p>(4) Poi, che il detto daziere e chiunque farà pane da vendere, debba fare e far fare detto pane,</p>

¹⁴ Evidentemente il pane bianco non era soggetto all'assisa, cioè al calmiere.

<p>pane tanto bianco come de assisa buono, et buono cuotto secundo lo assaio li serrà facto una volta il mese ciò è per il primo del mese et non più per li eletti de ditta terra lo quale assaio se habbia da fare secundo li grani et farine valerrando commune et generalmente per le doghane trenta miglia intorno de cayvano et ditto adatiere seu altro che venderà pane non debia vendere ditto pane che primo non sia visto et pesato da ditto catapano et ritrovandosi manco da quello li serrà imposto secundo lo assaio preditto seu tristo o male cuotto non lo debia vendere né fare vendere ma cacciarlo o farlo cacciare da dentro la poteca dove lo tene essendoli ordinato da ditto catapano infra una hora, et fando lo gravio sia in pena per ongni volta de carlini quindici da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo l'altra ad ditta Corte et l'altra ad ditto catapano, et la simile incorra quillo che porterà ditto pane de manco peso, o tristo, et malcuotto ad fare vendere ut supra si infra termine de ditta loca non lo caccierà, la quale pena se habbia da applicare per la terza parte ut supra.</p>	<p>tanto bianco come di assisa, buono e ben cotto secondo l'assaggio che sarà fatto una volta al mese, cioè per il primo del mese e non più dagli Eletti della detta terra, il quale assaggio si debba fare secondo i grani e le farine di uso comune e generale per le dogane trenta miglia intorno a Caivano; e detto daziere o altri che venderà pane non debba vendere detto pane che prima non sia visto e pesato da detto catapano e ritrovandosi di peso minore da quello gli sarà imposto secondo l'assaggio predetto; e cattivo o mal cotto non lo debba vendere né far vendere ma rimuoverlo o farlo rimuovere da dentro la bottega dove lo tiene essendogli ordinato da detto catapano entro un'ora, e trasgredendo sia in pena per ogni volta di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al detto Corpo de Cristo l'altra alla detta Corte e l'altra al detto catapano; e in pena simile incorra quello che porterà detto pane di minor peso, o cattivo, e mal cotto a far vendere come sopra se entro il termine dai detti luoghi non lo rimuoverà, la quale pena si abbia da pagare per la terza parte come sopra.</p>
---	---

<p>Item sia licito ad ongni <i>persone</i> tanto de ditta terra tanto forastere et habitante in essa possere vendere pane in ditta terra tanto bianco come de assisa ad la supraditta ragione secundo lo assaio preditto, però non lo possano vendere né fare vendere in nessunissimo loco de ditta terra né in suo territorio et destritto giusta la volontà de ditto adatiere eccetto in la poteca de ditto adatiere sotto pena de ducati dui da applicarse per la mità ad ditto corpo de cristo, et l'altra ad ditto adatiere ongni volta che nge accaderrà.</p>	<p>(5) Poi, sia lecito ad ogni <i>persona</i> tanto della detta terra quanto forestiera e abitante in essa di poter vendere pane in detta terra tanto bianco come di assisa nel modo anzidetto secondo l'assaggio predetto; però non lo possano vendere né far vendere in nessunissimo luogo della detta terra né nel suo territorio e distretto contro la volontà di detto daziere eccetto nella bottega di detto daziere sotto pena di ducati due da pagarsi per la metà al detto Corpo di Cristo, e l'altra al detto daziere ogni volta che accadrà.</p>
---	---

<p>Item chi porterà ditto pane ad vendere in la poteca delo adatiere o su altro loco de ditta terra con voluntà de ditto adatiere sia tenuto pagare ad ditto adatiere grana uno per carlino de alagio de ditto pane tanto bianco come de assisa, che se venderà, lo quale pane quilli che lo farrando de bianco farrando la palata de uno rotolo, in segno la quale palata sia ditta parte integra e giusta, de uno midesmo peso, et manco de uno rotolo pur la possa fare et più no, acciò vengha buono cuotto.</p>	<p>(6) Poi, chi porterà il detto pane a vendere nella bottega del daziere o in altro luogo di detta terra con il consenso del detto daziere sia tenuto a pagare al detto daziere come aggio grana uno per carlino per detto pane tanto bianco che di assisa che si venderà; il quale pane quelli che lo faranno bianco faranno la palata di un rotolo, per cui tale palata sia detta parte integra e giusta, del medesimo peso, e minore di un rotolo pure la possa fare e di più no, affinché venga ben cotto.</p>
--	---

<p>Item che ditto adatiere o altro che haverrà licentia da ditto adatiere possa vendere ditto pane ad la ragione de tre cavalli per rotolo de più de quello bene secundo lo assaio li serrà fatto ut supra li quali tre cavalli de più siano de ditto adatiere ultra delo alagio de li dui tornesi per carlino et pigliandosi ditto adatiere più deli ditti tre cavalli per rotolo sia in pena de carlini quindici da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo l'altra ad ditta corte, et l'altra ad ditto catapane.</p>	<p>(7) Poi, che il detto daziere o altro che avrà licenza dal detto daziere possa vendere il detto pane nella misura di tre cavalli per rotolo di più di quello se buono secondo l'assaggio che gli sarà fatto come sopra; i quali tre cavalli di più siano di detto daziere oltre all'aggio dei due tornesi per carlino e pigliandosi detto daziere più dei detti tre cavalli per rotolo sia in pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al detto Corpo di Cristo l'altra alla detta corte, e l'altra al detto catapano.</p>
--	---

<p>Item che nessciuna persone de ditta terra, o habitante in essa possa andare ad comparare pane bianco, né de assisa, né caso, de qualsivoglia sorte, né lardo, né insongna, né altra sorte de carne salata né oglio fora de ditta terra, né in altro loco de ditta terra contra la voluntà delo adatiere quando in le poteche de ditta terra nge serrando le cose preditte o ciascheduna de esse, però quando in le poteche de ditta terra non ge fossero dele cose preditte che se volerrando comperare sia licito ad qualsivoglia persone posserle andare ad comperare dove li piacerrà senza pagare datio né pena alcuna, però si alcuno volesse comparare da uno lo</p>	<p>(8) Poi, che nessuna persona della detta terra, o abitante in essa possa andare a comprare pane bianco né di assisa, né formaggio di qualsivoglia tipo, né lardo, né sugna, né altro tipo di carne salata, né olio fuori dalla detta terra, né in altro luogo di detta terra contro la volontà del daziere quando nelle botteghe di detta terra ci saranno le cose predette o ciascuna di esse; però quando nelle botteghe della detta terra non ci fossero le cose predette se vorranno comprarle sia lecito a qualsivoglia persona poterle andare a comprare dove gli piacerà senza pagare dazio né pena alcuna; però se qualcuno volesse comprare da uno staio in su di olio se lo possa</p>
---	--

<p>staro in su de oglio se lo possa comparare dove li piacerà et pagare ad lo adatiere lo adatio al modo preditto de denari dui per coppo, et avante se lo porta in sua casa debia chiamare lo adatiere et pagarli ditto adatio, et <i>non</i> adatiando ditto oglio sia in pena quillo lo compera de <i>carlini</i> sei per ongni volta da applicarse ad ditto adatiere et andando ad comparare le cose suprascritte fora de ditta terra ut supra sia in pena de <i>carlini</i> quindici da applicarse per la terza parte <i>ad ditto</i> sacratissimo Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte, et l'altra ad ditto gabellote.</p>	<p>comprare dove gli piacerà e pagare al daziere il dazio al modo predetto di denari due per coppa, e prima che se lo porti in casa sua debba chiamare il daziere e pagargli detto dazio, e <i>non</i> dichiarando al dazio detto olio sia in pena quello che lo compra di <i>carlini</i> sei ogni volta da pagarsi al detto daziere e andando a comprare le cose soprascritte fuori dalla detta terra come sopra sia in pena di <i>carlini</i> quindici da pagarsi per la terza parte <i>al detto</i> Sacratissimo Corpo di Cristo, l'altra alla detta corte, e l'altra al detto gabelliere.</p>
---	---

<p>Item che ciascheduna persone de ditta terra, o habitante in essa che farrà grani, orgi, fasuli, miglio, ciceri, fave, nemmicculi, et cicerchie, in lo territorio de ditta terra lo habbiano da condure et tenerlo in ditta terra, et habbiano esso de condurle per tutto lo mese de agusto de quello presente anno in la loro propria stanza, o in altra stanza de ditta terra puro che ne dia noticia ad ditto gabellote de quillo porterrà in altra stanza et non conducendoli et tenendole in ditta terra del modo supraditto sia in la pena de ducati quattro da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte, et l'altra ad lo adatiere preditto.</p>	<p>(9) Poi, che ciascuna persona della detta terra, o abitante in essa che produrrà grano, orzo, fagioli, miglio, ceci, fave, lenticchie, e cicerchie, nel territorio della detta terra, debba portarli e tenerli in detta terra, e debba portarli per tutto il mese di agosto del presente anno nei suoi propri locali, o in altri locali della detta terra purché ne dia notizia al detto gabelliere; e quello che li porterà in altri locali e non portandoli e tenendoli nella detta terra nel modo sopraddetto sia nella pena di ducati quattro da pagarsi per la terza parte al detto Corpo di Cristo, l'altra alla detta corte, e l'altra al daziere predetto.</p>
---	---

<p>Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che tenesse grani, orgi, fasuli, miglio, ciceri, fave, nemmicculi, cicerchie, legne, cannavi, lini, rocchi extra lo territorio de ditta terra quali li fossero pervenuti da le poxessione loro proprie, o da altre poxessione quale tenessero ad staglio ovvero ad pa tra lo territorio de ditta terra siano tenuti darne lista ad lo adatiere preditto et quilli ad quali li venderrando o manderrando ad</p>	<p>(10) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che tenesse grano, orzo, fagioli, miglio, ceci, fave, lenticchie, cicerchie, legna, canapa, lino, rocchi (?) al di fuori del territorio della detta terra i quali fossero pervenuti dal possesso loro proprio, o da altro possesso quale tenessero a estaglio ovvero ad pa tra il territorio della detta terra, siano tenuti a darne lista al daziere predetto e quelli ai quali li venderanno o manderanno a</p>
---	---

<p>macinare o donerrando, <i>siano</i> tenuti ingabellarle et pagare la gabella al ditto adatiere al modo contento in li infrascritti capitoli sotto pena <i>de</i> ducati tre da applicarse per la terza parte ad li patti ut supra.</p>	<p>macinare o doneranno, <i>siano</i> tenuti a dichiarare alla gabella e a pagare la gabella al detto daziere nel modo contenuto negli anzidetti capitoli sotto pena <i>di</i> ducati tre da pagarsi per la terza parte alle condizioni come sopra.</p>
<p>Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che volesse andare al molino ad macinare grano, o qualsivoglia altra sorte de vittuaglie per farne farina, avante che lo manda, o porta ad macinare sia tenuto chiamare ditto gabellote et far pisare ditto grano seu sorte de vittuaglie con la statela, et pagarli ad la <i>ragione</i> de uno carlino per tomolo de ditto grano, et grani cinque de ditte altre sorte de vittuaglie per tomolo. Chi volerrà macinare, et habbia da essere quarantacinque rotola lo tomolo, tanto de grano, come de ditte altre vittuaglie che volerrà macinare et non ingabellando et facendoli pesare ut supra sia in pena de ducati tre per ogni volta che accaderrà da applicarse ali preditti per la terza parte ut supra.</p>	<p>(11) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che volesse andare al mulino a macinare grano, o qualsivoglia altro tipo di vettovaglie per farne farina, prima che lo mandi o porti a macinare sia tenuto a chiamare il detto gabelliere e a far pesare ditto grano o tipo di vettovaglie con la stadera, e pagargli nella misura di un carlino per tomolo di detto grano, e grani cinque per tomolo di detti altri tipi di vettovaglie. Chi vorrà macinare, e debbono essere quarantacinque rotoli per tomolo, tanto di grano come delle dette altre vettovaglie che vorrà macinare, non dichiarandoli alla gabella e facendoli pesare come sopra, sia in pena di ducati tre per ogni volta che accadrà da pagarsi ai predetti per la terza parte come sopra.</p>
<p>Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che mandasse, o portasse le supraditte sorte de vittuaglie ad macinare ad mole, o centimolo che stando in ditta terra sia tenuto portare et tenere la <i>cartella</i> de ditto adatiere dove se habbia da contenere col di che le porta ad macinare, et . . . quilla che macina ut supra sotto pena de carlini sei per ogni volta da applicarse per la terza parte a li preditti ut supra.</p>	<p>(12) Poi, che qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che mandasse o portasse i sopraddetti tipi di vettovaglie a macinare alle mole o centimmoli che stanno nella detta terra sia tenuto a portare e tenere la <i>cartella</i> di detto daziere dove si deve annotare il giorno che le porta a macinare e <i>la quantità</i> che macina come sopra sotto pena di carlini sei per ogni volta da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.</p>
<p>Item che qualsivoglia persone de <i>ditta terra</i>, o habitante in essa che tenesse mole, o centimoli per macinare in ditta terra non possa pigliare et macinare cosa nulla per farne farina da le persone de ditta</p>	<p>(13) Poi che qualsivoglia persona della <i>detta terra</i>, o abitante in essa che possedesse mola o centimmola per macinare in detta terra, non possa pigliare e macinare alcuna cosa per farne farina dalle persone</p>

<p>terra o habitante in essa si ditte persone non porterrando la ditta cartella del ditto adatiere, et si quillo che have ditte mole, o centimoli in casa volesse macinare in ditte soie mole o centimoli grani, o altra sorte de vittuaglie dele sue proprie non le possa macinare senza la cartella preditta sotto pena de tarì tre et de perdere ditte robe che macina per ongni volta che nge accade da applicarse ad ditto adatiere.</p>	<p>della detta terra o abitanti in essa se le dette persone non porteranno la detta cartella del detto daziere; e se quello che ha le dette mole, o centìmmole in casa volesse macinare in dette sue mole o centìmmole grano o altro tipo di vettovaglia delle sue proprie, non le possa macinare senza la cartella predetta sotto pena di tarì tre e di perdere le dette merci che macina per ogni volta che accade da pagarsi al detto daziere.</p>
---	---

<p>Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che vendesse, o donasse grano, habia da pagare ad ditto gabellote ad la ragione de grani dece per tomolo, ma quando li vendesse o donasse del mese de giungno, giuglio, et agusto, sia tenuto solum pagare grana cinque et pagare ad la ragione preditta ad ditto adatiere avante se consignerrà ditti grani che vende, o dona, e chi venne, o dona orgi, fasuli, miglio, fave, ciceri, nemmicculi, et cicerchie, ditto venditore o donatore, habia da pagare ad ditto gabellote grani cinque per tomolo a consegnerrà da misurare robe in lo tomolo o quatra o misura, secundo la quantità et pagare per quella quantità ad la ragione preditta, et chi vendesse, o donasse orgi, miglio, o fave in li preditti tre mesi sia tenuto pagare ad ditto adatiere solum grani doie et mezo per tomolo però quillo che donasse de tutte le supraditte robe da una meza quadra in bascio non sia tenuto ad cosa alcuna, né quillo che lo dona, né quillo che la recepe la quale donatione se possa far tre volte l'anno et non più et non ingabellando ditte robe quando si venne, o dona ut supra sia in pena de ducati tre per ogni volta da applicarse per la terza parte ad li supraditti ut supra.</p>	<p>(14) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che vendesse o donasse grano, debba pagare al detto gabelliere nella misura di grana dieci per tomolo; ma quando li vendesse o donasse nel mese di giugno, luglio e agosto, sia tenuto solo a pagare grana cinque e a pagare nella misura predetta al detto daziere prima che consegnerrà i detti grani che vende o dona; e chi vende o dona orzo, fagioli, miglio, fave, ceci, lenticchie e cicerchie, il detto venditore o donatore, debba pagare al detto gabelliere grana cinque per tomolo a consegnerrà da misurare merci nel tomolo o quadra o misura secondo la quantità e pagare per quella quantità nella misura predetta; e chi vendesse o donasse orzo, miglio, o fave nei predetti tre mesi sia tenuto a pagare al detto daziere soltanto grana due e mezzo per tomolo però quello che donasse di tutte le sopraddette merci da una mezza quadra in giù non sia tenuto a cosa alcuna, né quello che lo dona, né quello che lo riceve, la quale donazione si possa fare tre volte l'anno e non più e non dichiarando alla gabella le dette merci quando si vende o dona come sopra sia in pena di ducati tre per ogni volta da pagarsi per la terza parte ai sopraddetti come sopra.</p>
--	--

<p>Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che facesse arte de vaticaro et comparasse fora de ditta terra le ditte sorte de legume et vittuaglie, o farina per revenderli o in ditta terra, o fora ditta terra infra otto dì, non sia tenuto de pagare cosa alcuna de gabella et chi le tenesse in sua casa per ditti otto dì, però da parte li haverrà trasuti in sua casa si serrà . . edì debia chiamare subito ditto adatiere et farle pisare si è farina, et si fossero grani, o altre vittuaglie farle misurare, et quando fosse de notte subito che è dì farle pisare, et misurare ut supra, et pagare grani otto. Et vendendo, o donando ditte farine, o altre sorte de legume et vittuaglie in ditta terra <i>debba</i> pagare la gabella ad ditto adatiere al modo ut supra narrato <i>et</i> de ditta farina grani dece lo tomolo, et portandoli ad vendere <i>fora</i> de ditta terra le ditte robe sia tenuto avante le porta fora de ditta terra farli misurare et pisare da ditto adatiere et <i>havendo</i> farina da revendere li sia tenuto pagare de gabella a <i>lo</i> preditto et non chiamando et ingabellando ut supra le ditte robe ad ditto adatiere sia in pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ad li preditti ut supra. Et si ditto vaticaro se pigliasse de ditte farine per usare de sua casa et non le ingabellasse ad ditto gabellote sia in la pena de ducati sei da applicarse per la terza parte ali preditti ut supra.</p>	<p>(15) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che facesse il mestiere del vetturale e comprasse fuori dalla detta terra i suddetti tipi di legumi e vettovaglie, o farina per rivenderli o in detta terra o fuori detta terra entro otto dì, non sia tenuto a pagare cosa alcuna di gabella; e chi le tenesse in casa sua per i detti otto dì, però da parte se li avrà fatti portare nella sua casa se sarà . . e debba chiamare subito il detto daziere e farli pesare se è farina, e se fossero grano o altre vettovaglie farli misurare, e quando fosse di notte subito che è giorno farli pesare e misurare come sopra, e pagare grana otto. E vendendo o donando dette farine, o altri tipi di legumi e vettovaglie nella detta terra <i>debba</i> pagare la gabella al detto daziere nel modo come sopra narrato <i>e</i> per detta farina grana dieci al tomolo; e portandoli a vendere <i>fuori</i> della detta terra le dette merci sia tenuto prima che le porta fuori dalla detta terra a farli misurare e pesare dal detto daziere e <i>avendo</i> farina da vendere sia tenuto a pagare la gabella al predetto; e non chiamando e dichiarando alla gabella come sopra le dette merci al detto daziere sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra. E se detto vetturale pigliasse le suddette farine per usarle in casa sua e non le dichiarasse alla gabella al detto gabelliere sia nella pena di ducati sei da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.</p>
---	---

<p>Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che andasse fora de ditta terra ad comparare grani, o farine per uso de sua casa et quelli portasse in ditta terra in farina et si le fossero donati, sia tenuto subito che le haverrà trasuti dove le volerrà intrare</p>	<p>(16) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che andasse fuori della detta terra a comprare grano o farina per uso della sua casa e li portasse in detta terra come farina e se le fossero donati, sia tenuto subito che li avrà posti dove li vorrà porre a chiamare</p>
---	---

<p>chiamare ditto gabellote et farle pisare et pagarli ad la ragione de grani dece lo tomolo et similmente comparando farina in ditta terra ovvero essendoli donata ad quilli che la compera, o li è donata, sia tenuto pagare ad ditto gabellote de gabella ad la ragione de ditti grani dece per tomolo, però quillo ad chi fosse donata da una meza quadra de farina in <i>bascio</i> non sia tenuto ad cosa nessuna per tre volte lo anno et non chiamando ditto gabellote et ingabellando del modo preditto sia in pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ad li preditti ut supra.</p>	<p>il detto gabelliere e farli pesare e pagargli nella misura di grana dieci al tomolo; e similmente comprando farina in detta terra ovvero essendogli donata chi la compra, o gli è donata, sia tenuto a pagare al detto gabelliere come gabella nella misura dei detti grana dieci per tomolo, però quello a cui fosse donata da una mezza quadra di farina in giù non sia tenuto a nessuna cosa per tre volte all'anno e non chiamando detto gabelliere e non dichiarando alla gabella nel modo predetto sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.</p>
--	---

<p>Item qualsivoglia persone de <i>ditta terra</i>, o habitante in essa che recepesse in impronto farina, sia tenuto quando la recepe in impronto farla pisare ad ditto adatiere et pagarli uno carlino per tomolo et non ingabellando ditta farina ut supra sia in pena de perdere ditta farina et de tanto prezo quanto <i>vale</i> ditta farina da applicarse ad ditto gabellote tantum. et si alcuno sotto zelo del'inprestare vendesse alcuna quantità de farina grano, orgio, et altre sorte dele prenominate legume et vittuaglie et non le ingabellasse sia in pena per ongni volta de ducati quattro chi lo dà sotto dela ditta fraude da applicarse per ongni volta per la terza parte ad li preditti ut supra.</p>	<p>(17) Poi, qualsivoglia persona della <i>detta terra</i> o abitante in essa che ricevesse in prestito farina, sia tenuto quando la riceve in prestito a farla pesare dal detto daziere e a pagargli un carlino per tomolo; e non dichiarando alla gabella la detta farina come sopra sia in pena di perdere detta farina e di tanto prezzo quanto <i>vale</i> detta farina da pagarsi al detto gabelliere soltanto. E se alcuno fingendo di prestare vendesse qualsiasi quantità di farina, grano, orzo e altro tipo dei predetti legumi e vettovaglie e non le dichiarasse alla gabella sia in pena per ogni volta di ducati quattro chi lo dà sotto la detta frode da pagarsi per ogni volta per la terza parte ai predetti come sopra.</p>
---	---

<p>Item si alcuno volesse improntare grani orgi miglio fasuli ciceri fave nemmiculi et cicerchie che altramente non le possa né debia improntare che primo non lo sappia ditto adatiere al quale sia licito possere fare dare iuramento da chi se convene ad quillo che le recepe in impronto, si le recepe in impronto, de altro modo sotto pena de ducati dui da applicarse per la terza parte al sacratissimo corpo de</p>	<p>(18) Poi, se alcuno volesse prestare grano, orzo, miglio, fagioli, ceci, fave, lenticchie e cicerchie che altrimenti non le possa né debba prestare se prima non lo sa il daziere al quale sia lecito poter far dare giuramento da chi è opportuno a quello che li riceve in prestito se li riceve in prestito; se in altro modo sotto pena di ducati due da pagarsi per la terza parte al Sacratissimo Corpo di <i>Cristo</i>,</p>
---	--

<i>Cristo</i> , l'altra ad ditta corte, et l'altra ad ditto adatiere.	l'altra alla detta corte, e l'altra al detto daziere.
---	---

Item qualsivoglia persone de detta terra, o habitante in essa che farà arte de panettiere in detta terra sia tenuto pagare ad ditto adatiere de quello pane se magnerrà per <i>uso</i> de sua casa ad tempo de detto datiere tutta quilla quantità de dinari secondo serrà apprezzato mediante lo apprezzo da farse da dui comuni amici da eligernosi uno per parte la quale quantità de dinari sia tenuto darla ad detto adatiere mese per mese la rata tangente, però che detto adatiere tutto quello che la predetta persone volesse comparare vel quomodolibet per magnare circa del pane tantum sia tenuto farla francha, et in caso che li ditti arbitri fossero in discordia nge habbia da intervenire ufficiale de ditta terra lo quale possa fare ditto apprezzo et quillo che più si accosta a la volontà de ditto ufficiale a lo quale apprezzo se habbia da stare et <i>non</i> altra venire.	(19) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che farà arte di panettiere in detta terra sia tenuto a pagare al detto daziere per quel pane che si mangerà per <i>uso</i> della sua casa nei tempi del detto daziere tutta quella quantità di denari secondo quanto sarà valutato mediante l'apprezzo da farsi da parte di due comuni amici da scegliersi uno per parte; la quale quantità di denari sia tenuto a darla al detto daziere mese per mese <i>secondo</i> la rata spettante; però che detto daziere tutto quello che la predetta persona volesse comprare o in qualunque modo <i>ottenere</i> per mangiare, a riguardo del pane soltanto sia tenuto ad essere esente, e nel caso che i detti arbitri fossero in discordia debba intervenire l'ufficiale di detta terra il quale possa fare il detto apprezzo e quello che più si avvicina alla volontà del detto ufficiale tale apprezzo si debba rispettare e <i>non</i> altro da venire.
---	--

Item qualsivoglia <i>persone</i> de ditta terra, o habitante in essa che dovesse dare grano, o altra sorte de vittuaglie et legume per staglio dele terre che teneno ad staglio quando ditti stagli se consengnano ali patronni quilli le danno non siano tenuti ad cosa alcuna, et cossì ancora deli grani consignerranno ali parzonalì dele terre teneno ad parte et ancho de quello se pagha per staglio et prezzo fatto ad barbieri menescalchi inciarmaturi, medici, procuratori et simile però debbiano produrre fede da quilli che lo recepeno ad ongni requesta de ditto gabellote de dette robe date del modo preditto et non producendo detta fede sia in pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ali	(20) Poi, qualsivoglia <i>persona</i> della detta terra o abitante in essa che dovesse dare grano, o altro tipo di vettovaglie e legumi per estaglio delle terre che tengono a estaglio quando detti estagli si consegnano ai padroni quelli che li danno non siano tenuti a cosa alcuna, e così ancora del grano che consegneranno ai contadini delle terre a mezzadria e anche di quello che si paghi per estaglio e prezzo fatto da barbieri, maniscalchi, artigiani, medici, procuratori e simili: però debbano mostrare ricevuta da quelli che lo ricevono ad ogni richiesta del detto gabelliere delle merci date nel modo predetto e non mostrando detta ricevuta sia in pena di ducati
---	--

<p>preditti ut supra. Et non possendosi <i>havere detta fede</i> per qualche vero et legitimo impedimento non sia tenuto ad cosa alcuna.</p>	<p>tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra. E non potendosi <i>avere detta ricevuta</i> per qualche vero e legitimo impedimento non sia tenuto a cosa alcuna.</p>
--	--

<p>Item qualsivoglia <i>persone de</i> detta terra, o abitante in essa che farrando cannavi lini legne de passo siano tenuti tutte ditte robe condudere et tenere in detta terra sino che ne volerrando fare altro exito et non <i>conducendo</i> le dette robe ut supra sia in pena de tanto quanto vale la quarta parte de dette robe che non conduce ut supra da applicarse per la mità ad ditto adatiere ongni volta nge accaderrà et l'altra ad ditto corpo de cristo.</p>	<p>(21) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che farà canapa, lini, legna misurata a passo sia tenuto a condurre e tenere in detta terra tutte le detti merci fino a che vorranno loro dare altro uso; e non <i>conducendo</i> le dette merci come sopra sia in pena di tanto quanto vale la quarta parte di dette merci che non conduce come sopra, da pagarsi per la metà al detto daziere ogni volta che accadrà e l'altra al detto Corpo di Cristo.</p>
---	---

<p>Item qualsivoglia <i>persone</i> de ditta terra, o habitante in essa che venderrà cannavi, lini, o legna de passo siano tenuti avante consegnano ditte robe vendute ingabellare et pagare ad detto gabellote de gabella a modo infrascripto videlicet: per passo de legna verde <i>grana</i> cinque, per passo de legna secche <i>grana dece</i>, per centenaro de rocchi tarì uno, per passa <i>de</i> cannavo maciolato de ottanta rotola <i>grana</i> quindecim, per decina de lino <i>grana</i> doie <i>et</i> non ingabellando sia in pena de ongni volta che nge accasca al modo infrascritto videlicet: da doie decine de lino in bascio, tarì dui, da doie in sino ad dece docato uno, da dece in su docati duj, et da dui passi de legna in bascio tarì tre, da dui in su docato uno, et da dui fasci de cannavo in bascio tarì tre, et da dui in su docati dui, La quale pena se habbia de applicarse per ongni volta che nge accade per la mità ad ditto corpo de cristo, et l'altra ad lo adatiere preditto.</p>	<p>(22) Poi, qualsivoglia <i>persona</i> di detta terra o abitante in essa che venderà canapa, lino, o legna misurata a passo sia tenuta prima di consegnare le dette merci vendute a dichiarare alla gabella e a pagare al detto gabelliere di gabella nel modo di seguito scritto vale a dire: per passo di legna verde <i>grana</i> cinque, per passo di legna secca <i>grana dieci</i>, per centinaio di rocchi tarì uno, per passa <i>di</i> canapa macerato per ogni ottanta rotoli <i>grana</i> quindici, per decina di lino <i>grana</i> due <i>e</i> non dichiarando alla gabella sia in pena per ogni volta che accade al modo sottoscritto vale a dire: da due decine di lino in giù, tarì due; da due fino a dieci, ducati uno; da dieci in su, ducati due; e da due passi di legna in giù, tarì tre; da due in su, ducati uno; e da due fasci di canapa in giù, tarì tre; e da due in su, ducati due; la quale pena si debba pagare per ogni volta che accade per la metà al detto Corpo di Cristo, e l'altra al daziere predetto.</p>
---	---

<p>Item qualsivoglia <i>persone</i> ut supra</p>	<p>(23) Poi, qualsivoglia persona come</p>
--	--

<p>che volesse cacciare ad vendere fora de ditta terra la supraditte sorte de robe <i>videlicet</i>: grani, farine, orgi, migli, fasuli, fave, ciceri, nemmiccoli, et cicerchie, lini, cannavi, legne et rocchi ut supra sia tenuta avante la caccia ad vendere fora ut supra ingabellarle ad detto gabellote et quando torna da venderli pagarli de gabella a la ragione contenta ne li supraditti capitoli altramenti incorra in la pena contenta in essi sincome se contene <i>in ditti</i> capitoli et non altra maniere per che una volta seguita bene</p>	<p>sopra che volesse portare a vendere fuori dalla detta terra i sopraddetti tipi di merci vale a dire: grano, farina, orzo, miglio, fagioli, fave, ceci, lenticchie, e cicerchie, lini, canapa, legna e rocchi come sopra sia tenuta prima che li porti a vendere fuori come sopra a dichiararli al detto gabelliere e quando torna da venderli a pagargli la gabella nella misura contenuta nei sopraddetti capitoli; altramenti incorra nella pena contenuta in essi così come è contenuto nei detti capitoli e non in altra maniera per . . . che una volta seguita bene . . .</p>
---	--

<p>Item alcuna persone <i>che</i> avesse da uno terzo de legna in bascio et non più <i>volendole</i> vendere in ditta terra, o cacciare ad vendere fora de ditta terra ad somma o de altro modo non sia tenuto ad cosa alcuna.</p>	<p>(24) Poi, che qualsiasi persona <i>la quale</i> avesse da un terzo di legna in meno e non più, volendole vendere nella detta terra, o portare a vendere fuori dalla detta terra, in contanti o in altro modo, non sia tenuto a cosa alcuna.</p>
--	--

<p>Item quello che <i>compera</i> legne, rocchi, o cannavi per venderli infra quindici <i>dì</i> da quello che le <i>compera</i> non sia tenuto pagare altra gabella quando si revende infra detti quindici <i>dì</i>.</p>	<p>(25) Poi, quello che <i>compra</i> legna, rocchi o canapa per venderli entro quindici <i>dì</i> dal giorno in cui li <i>compra</i>, non sia tenuto a pagare altra gabella quando si rivende entro gli anzidetti quindici <i>dì</i>.</p>
--	--

<p>Item si alcuna persone che è numerata in Cayvano, non stesse in ditta terra ma fora de detta terra de cayvano, o, poi, venduta ditta gabella se partessero da ditta terra et da quella per qualche ragione non se possesse ricogliere la gabella del modo supraditto, ditta università concede ad ditto adatiere che se possa exigere da ditti fochi tutto quello devessero per ragione de loro fochi mancanti ut supra.</p>	<p>(26) Poi, se qualche persona che è numerata in Caivano, non stesse nella detta terra ma fuori dalla detta terra di Caivano, oppure se, appaltata la detta gabella, si allontanassero dalla detta terra e da quella per qualche ragione non si potesse riscuotere la gabella nel modo sopraddetto, detta università concede al detto daziere che si possa exigere dai detti fuochi tutto quello che fosse dovuto a motivo dei loro fuochi mancanti come sopra.</p>
---	--

<p>Item lo Sindaco et Eletti de <i>ditta terra</i> nomine ad chi <i>compera</i> la ditta gabella farne la modo et forma seguente ne</p>	<p>(27) Poi, il Sindaco e gli Eletti della <i>detta terra</i> in nome a chi prende in appalto la detta gabella . . . farne la nel modo e nella</p>
---	--

<p>..... persone fa franchi exenti et immune tutte <i>quelle</i> persone che de ragione ne deveno essere franche</p>	<p>forma seguente ne persone fa esenti ed immuni tutte <i>quelle</i> persone che motivatamente ne debbono essere esenti</p>
--	---

<p>Item chi affitterrà ditta <i>gabella</i> sia tenuto subito che è morta la cannela dare sufficiente plegiaria de pagare lo affitto de ditta <i>gabella</i> mese per mese o dì per dì secundo la necessità de ditta terra ad la corte de quello deve havere et a li creditori de ditta università ad chi serrà ordinato per li <i>Eletti</i> de ditta terra et non pagarli ad altra persone: et non pagando ditto affitto in quello che deve del modo preditto sia tenuto ad tutti dani spese et perciò potesse ditta università et non dando ditta plegiaria se possa incantare un'altra volta et perdendosence quello che non da ditta plegiaria sia tenuto ad ditto del quale danno et senza se habbia ad stare ad semplice iuicio de li <i>Eletti</i> de ditta terra.</p>	<p>(28) Poi, chi prenderà in appalto la detta <i>gabella</i> sia tenuto, non appena si è spenta la candela, a dare sufficiente garanzia di pagare l'affitto della detta <i>gabella</i>, mese per mese o dì per dì secondo la necessità della detta terra, alla corte di quello che deve avere e ai creditori di detta università, a chi sarà ordinato dagli <i>Eletti</i> della detta terra, e di non pagarli ad altra persona; e non pagando detto affitto in quello che deve nel modo predetto sia tenuto a tutti i danni, spese e giudizio che per ciò potesse <i>pagare</i> la detta università; e non dando detta garanzia si possa mettere all'incanto un'altra volta e perdendo quello che non dà detta garanzia sia tenuto al detto giudizio, al quale danno e giudizio deve sottostare al semplice giudizio degli <i>Eletti</i> della detta terra.</p>
--	---

<p>Item quillo incanterrà ditta <i>gabella</i> guadagna ducato uno per onza de quillo incanta de più secundo lo solito.</p>	<p>(29) Poi, quello <i>che</i> vincerà la gara di appalto per la detta <i>gabella</i> guadagna un ducato per oncia di quello che incassa di più secondo il solito.</p>
---	--

<p>Item chi affitterrà ditta <i>gabella</i> sia tenuto fare emanare li debiti banni come se ... acciò ongni uno ne habbia noticia, et non contravvenga ali capituli preditti.</p>	<p>(30) Poi, chi prenderà in appalto la detta <i>gabella</i> sia tenuto a far emanare i dovuti bandi come si <i>usa</i> affinché ognuno ne abbia notizia, e non contravvenga ai capitoli predetti.</p>
---	--

<p>✕ Signum crucis proprie manj sebastiani de ambrosio deputati dicta capitula confirmantis et scribere nescientis . . . Io miccio eletto <i>confirmo</i> ut supra mano propria</p>	<p>✕ Segno della croce di propria mano di Sebastiano de Ambrosio, deputato che conferma i detti capitoli ed è scribere nescientis¹⁵ . . . ; Io Miccio eletto <i>confermo</i> come sopra di propria mano;</p>
--	---

¹⁵ Cioè che non sa scrivere. La dizione originaria, ermetica per l'interessato, è mantenuta proprio per rispettare la voluta cortese non facile comprensione per l'analfabeta.

<p>Io ambrosio de sogl <i>confermo ut supra mano propria</i> Io teresio vallante <i>confermo ut supra mane propria</i> ☒ Singnum crucis <i>proprie manj . . . Severini unius ex electis scribere nescientis</i> Io palmjero de palmjeris . . . unus ex deputatis <i>confermo ut supra.</i> ☒ Singnum crucis <i>proprie manj palmerij unius ex deputatis scribere nescientis</i> Ego petrucius ven <i>deputatorum predicta omnia capitula confirmo et ideo mi propria manu.</i> ☒ Lo signo de la groce <i>de la mano de santillo di lanno che non sa scrivere et conferma li ditti capitoli</i> ☒ Signum crucis <i>proprie manj . . . de angelo deputati scribere nescientis et supradicta capitula confirmat</i> Io notare Domenico de Rosana Sindaco de la ditta terra de Cayvano <i>confirmo li supraditti capitula et reformo et corrego dove se dice che la pena se habbia de applicare al catapane et università de ditta terra dico che habbia da essere del sacratissimo corpo de cristo de ditta terra, et circa la pena che tocca al catapane me refero a li capituli de la catapania et cossì dico per me et per li Eletti.</i> </p>	<p>Io Ambrosio de Sogl <i>confermo come sopra di propria mano;</i> Io Teresio Vallante <i>confermo come sopra di propria mano;</i> ☒ Segno della croce <i>di propria mano di Severino uno degli eletti scribere nescientis;</i> Io Palmiero de Palmieri . . . uno dei deputati <i>confermo come sopra;</i> ☒ Segno della croce di propria mano di Palmerio uno dei deputati <i>scribere nescientis;</i> Io Petrucius Ven . . . <i>uno dei deputati confermo tutti i predetti capitoli e pertanto sottoscrivo di mia propria mano;</i> ☒ Il segno della croce della mano di Santillo di Lanno che non sa scrivere e <i>conferma i detti capitoli;</i> ☒ Segno della croce di propria mano di de Angelo deputato <i>scribere nescientis che conferma i sopraddetti capitoli;</i> Io notaio Domenico de Rosana Sindaco della detta terra di Caivano <i>confermo i sopraddetti capitoli e riformulo e corrego dove si dice che la pena si debba pagare al catapano ed all'università della detta terra, dico che debba essere del Sacratissimo Corpo di Cristo della detta terra, e circa la pena che tocca al catapano mi riferisco ai capitoli della catapania e cossì dico per me e per gli Eletti.</i> </p>
--	--

